

 **i portolani** AGEFIS

TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

**LA STABILIZZAZIONE
DELLE IMPOSTE**

A cura del Geom. Alberto Bonino



SOMMARIO

| | |
|---|-----------|
| PREMESSA..... | 2 |
| MODIFICHE GIA' INTRODOTTE DAL D.LGS 14 MARZO 2011 N° 23..... | 2 |
| MODIFICHE GIA' INTRODOTTE DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2013 N° 104..... | 4 |
| ALTRI ATTI INTERESSATI DAL D.L. 104/2013..... | 5 |
| NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N° 147..... | 6 |
| TABELLE DI SINTESI..... | 8 |
| CESSIONE DI IMMOBILI ABITATIVI DAL 01.01.2014..... | 8 |
| CESSIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI DAL 01.01.2014..... | 9 |
| CESSIONE DI TERRENI AGRICOLI DAL 01.01.2014..... | 9 |
| TABELLE RIEPILOGO CARICO IMPOSITIVO..... | 10 |
| PER TIPOLOGIA DI COMPRAVENDITA..... | 10 |
| PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO..... | 13 |
| CONTRATTI PRELIMINARI..... | 15 |
| DIVISIONI E PERMUTE..... | 15 |

PREMESSA

Aggiornamento del Portolano N.9/2013, *“Trasferimenti immobiliari – cosa cambia dal 1 gennaio 2014”*, alla luce della Conversione in Legge del D.L. 12 settembre 2013 n. 104 nella Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità 2014).

MODIFICHE GIA' INTRODOTTE DAL D.LGS 14 MARZO 2011 N° 23

L'art. 10 del D.Lgs. 23/2011 (sul «Federalismo fiscale») aveva già previsto – con decorrenza 01/01/2014 – un nuovo quadro normativo per la tassazione dei trasferimenti immobiliari, accorpando in due sole aliquote (2% e del 9%) l'imposta di registro attualmente in vigore con numerose variabili, stabilendo altresì un importo minimo di imposta pari a €. 1.000,00, in assenza di trasferimenti soggetti ad IVA. Le nuove aliquote avrebbero dovuto assorbire tutte le altre imposte minori: ipotecarie, catastali, bollo, tributi speciali, ecc... semplificando notevolmente il quadro impositivo legato ai trasferimenti a titolo oneroso.

| ALIQUOTA | TIPOLOGIA ACQUISTO |
|----------|---|
| 2% | Case di abitazione e relative pertinenze, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, ove ricorrano le cosiddette condizioni “prima casa” |
| 9% | Tutti gli altri immobili |

La nuova norma ha altresì modificato l'assetto previsto per l'applicazione dell'aliquota agevolata relativa all'acquisto della 1^a casa introducendo di fatto un nuovo concetto di “abitazioni di lusso” in luogo di quanto disposto dal D.M. 2 agosto 1969 che continuerà ad essere applicato nel caso di altre tipologie di trasferimento.

Dal 1^a gennaio 2014 non si potranno più applicare le agevolazioni per la 1^a casa all'acquisto di immobili censiti nelle categorie A/1, A/8 e A/9 fermo restando le altre condizioni contenute nella nota Il Bis quali:

- a) L'immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività, ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende, ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come «prima casa» sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;

- b) Nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
- c) Nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare inoltre di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'art. 1, L. 168/1982, all'art. 2, D.L. 12/1985, conv., con modif., dalla L. 118/1985, all'art. 3, co. 2, L. 415/1991, all'art. 5, co. 2 e 3, DD.LL. 14/1992, 237/1992, e 293/1992, all'art. 2, co. 2 e 3, D.L. 348/1992, all'art. 1, co. 2 e 3, D.L. 388/1992, all'art. 1, co. 2 e 3, D.L. 455/1992, all'art. 1, co. 2, D.L. 16/1993, conv., con modif., dalla L. 75/1993 e all'art. 16, D.L. 155/1993, conv., con modif., L. 243/1993.

Il comma 4 dello stesso art. 10 ha inoltre disposto la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, in relazione agli atti di trasferimento compresi nella tariffa parte, allegata al P.P.R. n. 131/1986 (Testi Unico Imposta di Registro).

Il testo normativo non risulta **coordinato** con le **regole Iva**, le quali, per la classificazione dei fabbricati di lusso – sia ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4% «prima casa» (n. 21, Tabella A, Parte Seconda, D.P.R. 633/1972), sia dell'aliquota del 10% per le altre abitazioni non di lusso (es. fabbricati Tupini; n. 127-undecies, Tabella A, Parte Terza, medesimo D.P.R.) – fanno ancora riferimento al D.M. del 1969 e non alla categoria catastale.

È opportuno ricordare che, secondo il noto principio di **alternatività IVA-REGISTRO** (art. 40, D.P.R. 131/1986), l'imposta di registro in **misura percentuale** si applica agli atti di trasferimento **non assoggettati ad Iva** (es. quando il cedente non opera quale soggetto Iva) ovvero **esenti da Iva** ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 8-bis), D.P.R. 633/1972.

Nel caso di atti **assoggettati ad Iva**, l'imposta di **registro** si continuerà ad applicare in **misura fissa**.

La **riduzione** dell'aliquota proporzionale per gli immobili «prima casa» vale ai soli fini del **registro**, mentre **non** è stata prevista un'analogha riduzione in **ambito IVA** per il quale resta valida l'aliquota del 4%.

| ESCLUSI AGEVOLAZIONE PRIMA CASA | 31.12.2013 | 31.01.2014 |
|------------------------------------|--|--|
| TRASFERIMENTO TRA PRIVATI | Tutti i fabbricati con caratteristiche di lusso D.M. Lavori pubblici 2.8.1969 | Solo A1/A8/A9 |
| ACQUISTO DA IMPRESA | Tutti i fabbricati con caratteristiche di lusso D.M. Lavori pubblici 2.8.1969 | Tutti i fabbricati con caratteristiche di lusso D.M. Lavori pubblici 2.8.1969 |

Per tutti gli **altri trasferimenti immobiliari** (inclusi i trasferimenti coattivi come quelli derivanti da espropriazione per pubblica utilità o in conseguenza della stipula di atti costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento o di rinuncia agli stessi), invece, si passerà dalle diverse aliquote o dalla tassazione fissa a due sole aliquote.

Infine, la stessa norma non ha previsto modifiche relativamente alle imposte ipotecarie e catastali, dovute per trasferimenti di **immobili strumentali** (per natura) effettuati da soggetti passivi Iva.

Tali imposte restano dovute in forma **percentuale** (rispettivamente nella misura **del 3% e dell'1%**, ridotte alla metà se si tratta di atti in cui siano parte fondi immobiliari chiusi), a prescindere se l'atto è assoggettato ad Iva ovvero esente da Iva ai sensi dell'art. 10, co. 1, n. 8-ter), D.P.R. 633/1972.

MODIFICHE GIÀ INTRODOTTE DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2013 N° 104

Il D.L. n.104 del 12.9.2013 pubblicato in G.U. n.214 del 12 settembre 2013 noto come "Decreto Istruzione" ha apportato alcune modifiche a quanto precedentemente stabilito dal D.Lgs 23/2011 reintroducendo le imposte Ipotecaria e Catastale per gli atti indicati nella tariffa parte 1^ art. 1 e assoggettati alle imposte proporzionali del 2% e del 9% nella misura fissa di **Euro 50,00 ciascuna**.

Inoltre l'art. 26 comma 2 del D.L. 104/2013 ha disposto l'elevazione a **Euro 200,00** per le imposte di registro, ipotecaria e catastale che erano stabilite in misura fissa pari a €. 168,00.

Tale incremento è da considerarsi esteso anche agli atti che non hanno solo per oggetto il trasferimento di beni immobili, es. atti societari, contratti di comodato, procure, convenzioni patrimoniali, successioni, donazioni, ecc...

Resta in vigore la disposizione secondo la quale l'ammontare dell'imposta di registro non può essere inferiore alla misura fissa già stabilita in Euro 1.000,00 (art. 41, comma 2, D.P.R. 131/1986).

ALTRI ATTI INTERESSATI DAL D.L. 104/2013

L'aumento, in relazione alla imposta di registro, non si applica solo in ambito immobiliare, ma su tutti gli atti che, fino al 31 dicembre 2013, scontano l'imposta fissa di €. 168, (es. appalti, conferimenti di denaro in società; le cessioni (di partecipazioni sociali); fusioni e trasformazioni, scissioni societarie.

Le imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale si applicheranno inoltre ai seguenti atti:

- 1) atti giudiziari pubblicati o emanati dal 1° gennaio 2014;
- 2) atti pubblici formati dal 1° gennaio 2014;
- 3) donazioni dal 1° gennaio 2014;
- 4) scritture private autenticate dal 1° gennaio 2014;
- 5) scritture private non autenticate presentate per la registrazione dal 1° gennaio 2014;
- 6) denunce (di contratti verbali) presentate per la registrazione dal 1° gennaio 2014;
- 7) formalità di trascrizione e di rinnovazione eseguite a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- 8) domande di annotazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2014.

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N° 147

In sede di conversione del D.L. 104/2013 nella Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), l'art. 1 comma 608 ha reintrodotto le agevolazioni fiscali per la Piccola Proprietà Contadina confermando di fatto il vecchio regime fiscale e introducendo, per l'imposta di registro, una nuova aliquota percentuale del 12% per i trasferimenti di terreni agricoli non soggetti ad agevolazione.

| ALIQUTA | TIPOLOGIA ACQUISTO |
|------------------------------|--|
| 12% | Terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni o società cooperative di cui agli artt. 12 e 13, L. 9.5.1975, n. 153 |
| Fissa Euro 200,00 | Terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni o società cooperative di cui agli artt. 12 e 13, L. 9.5.1975, n. 153 |

Il nuovo quadro impositivo decorrente da 1^a gennaio 2014 risulta pertanto essere il seguente:

| ALIQUTA | TIPOLOGIA ACQUISTO |
|------------------------------|--|
| 2% | Case di abitazione e relative pertinenze, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, ove ricorrano le cosiddette condizioni "prima casa" |
| 9% | Tutti gli altri immobili escluso i terreni agricoli |
| 12% | Terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni o società cooperative di cui agli artt. 12 e 13, L. 9.5.1975, n. 153 |
| Fissa Euro 200,00 | Terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni o società cooperative di cui agli artt. 12 e 13, L. 9.5.1975, n. 153 |

Le nuove aliquote proporzionali si applicheranno in combinazione con le altre imposte secondo la seguente tabella:

| IMPOSTA DI REGISTRO | IMPOSTA IPOTECARIA | IMPOSTA CATASTALE | IMPOSTA DI BOLLO | TASSA IPOTECARIA | TRIBUTI SPECIALI CATASTALI |
|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 2% | € 50,00 | € 50,00 | ESENTE | ESENTE | ESENTE |
| 9% | € 50,00 | € 50,00 | ESENTE | ESENTE | ESENTE |
| 12% | € 50,00 | € 50,00 | ESENTE | ESENTE | ESENTE |
| Fissa (€. 200,00) | € 200,00 | € 200,00 | € 230,00 | € 35,00 | € 55,00 |

TABELLE DI SINTESI
CESSIONE DI IMMOBILI ABITATIVI DAL 01.01.2014

| Cedente/Oggetto | Acquirente | Tipologia fabbricato | IVA | Registro | Ipotecaria e Catastale |
|--|---|----------------------|-------------|-------------|------------------------|
| Privati, società semplici di gestione immobiliare, enti non commerciali che non effettuino l'operazione in regime d'impresa. (Art. 1, D.P.R. 633/1972) | Chiunque <i>Se l'acquirente è un privato le imposte di registro e ipo-catastali si applicano secondo il criterio «prezzo-valore»</i> | 1 ^a casa | Fuori Campo | 2% | Euro 50 + 50 |
| | | Altri immobili | | 9% | |
| Fabbricati realizzati dalle imprese costruttrici o che hanno eseguito interventi di recupero (lavori ultimati non oltre 5 anni dalla cessione). Imponibile per obbligo - Art. 10, n. 8-bis, D.P.R. 633/1972 | Chiunque | 1 ^a Casa | 4% | Euro 200 | Euro 200 + 200 |
| | | Altre abitazioni | 10% | | |
| | | Immobili di lusso | 22% | | |
| Fabbricati realizzati dalle imprese costruttrici o che hanno eseguito interventi di recupero (termine della costruzione o lavori ultimati oltre 5 anni dalla cessione), fatti salvi gli alloggi sociali di cui al successivo punto. <i>Esente ovvero imponibile su opzione</i> - Art. 10, n. 8-bis D.P.R. 633/1972 | Chiunque | 1 ^a Casa | Esente | 2% | Euro 50 + 50 |
| | | Altri fabbricati | | 9% | |
| | | 1 ^a Casa | 4% | Euro 200 | Euro 200 + 200 |
| | | Altre abitazioni | 10% | | |
| | | Immobili di lusso | 22% | | |
| Fabbricati destinati ad alloggi sociali, come definiti dal D.M. Infrastrutture 22.4.2008. <i>Esente ovvero imponibile su opzione</i> - Art. 10, n. 8-bis, D.P.R. 633/1972 | Chiunque | 1 ^a Casa | Esente | 2% | Euro 50 + 50 |
| | | Altri fabbricati | | 9% | |
| | | 1 ^a Casa | 4% | - | Euro 200 + 200 |
| | | Altre abitazioni | 10% | - | |
| Soggetti diversi dai precedenti: immobiliari di compravendita, di gestione, altre imprese e altri soggetti Iva. Art. 10, n. 8-bis, D.P.R. 633/1972 | Chiunque | 1 ^a Casa | Esente | 2% | Euro 50 + 50 |

CESSIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI DAL 01.01.2014

| Cedente/Oggetto | Cessionario | IVA | Registro | Ipotecaria e Catastale |
|--|-------------|-------------|----------|------------------------|
| Fabbricati realizzati dalle imprese (termine della costruzione non oltre 5 anni dalla cessione) Art. 10, n. 8-ter, D.P.R. 633/1972 | Chiunque | 22% | € . 200 | 3% + 1% |
| Fabbricati su cui sono stati eseguiti interventi di recupero (lavori ultimati non oltre 5 anni dalla cessione) Tabella A, Parte Terza, D.P.R. 633/1972, purché l'intervento sia stato completato (C.M. 13.3.2009, n. 8/E). | Chiunque | 10% | € . 200 | 3% + 1% |
| Soggetti diversi dai precedenti (immobiliari di compravendita, di gestione, altre imprese e altri soggetti Iva, incluse le imprese costruttrici o di ristrutturazione che hanno ultimato i lavori da oltre 5 anni) <i>Opzionabili: a condizione che nell'atto sia esercitata l'opzione per l'imponibilità. L'imposta si può applicare anche in sede di acconto qualora sia già manifestata nel preliminare di vendita, (C.M. 11.7.1996, n. 182).</i> | Chiunque | Esente | 9% | € . 50 + 50 |
| | | Opzione | 10% | |
| | | Opzione | 22% | € . 200 |
| Privato (società semplici di gestione immobiliare, enti non commerciali che non effettuino l'operazione in regime d'impresa) Art. 1, D.P.R. 633/1972 | Chiunque | Fuori Campo | 9,00% | € . 50 + 50 |

CESSIONE DI TERRENI AGRICOLI DAL 01.01.2014

| Cedente/Oggetto | Cessionario | IVA | Registro | Ipotecaria e Catastale |
|---|---|-------------|----------|------------------------|
| Privato (società semplici di gestione immobiliare, enti non commerciali che non effettuino l'operazione in regime di impresa) Art. 1, D.P.R. 633/1972 | Privati/Imprese | Fuori Campo | 12,00% | € . 50 + 50 |
| Privato (società semplici di gestione immobiliare, enti non commerciali che non effettuino l'operazione in regime di impresa) Art. 1, D.P.R. 633/1972 | Imprenditori Agricoli Professionali, Coltivatori Diretti o Società Agricole | Fuori Campo | 200 | € . 200 + 1% |

TABELLE RIEPILOGO CARICO IMPOSITIVO

PER TIPOLOGIA DI COMPRAVENDITA

Cedente: Privati o soggetti non in regime d'impresa

Acquirente: Privato Impresa

| | Registro | Ipotecaria | Catastale | Bollo | Tassa Ipotecaria | Voltura Catastale |
|----------------------|----------|------------|-----------|--------|------------------|-------------------|
| 1 [^] casa* | 2% | | | | | |
| Altri immobili* | 9% | € 50,00 | € 50,00 | Esente | Esente | Esente |
| Terreni agricoli | 12% | | | | | |

Cedente: Imprese costruttrici nuove realizzazioni o interventi di recupero (lavori ultimati entro 5 anni dalla cessione)

Acquirente: Chiunque

| | Registro | Ipotecaria | Catastale | Bollo | Tassa Ipotecaria | Voltura Catastale |
|---------------------|----------|------------|-----------|----------|------------------|-------------------|
| 1 [^] casa | 4% | | | | | |
| Altre abitazioni | 10% | € 200,00 | € 200,00 | € 230,00 | € 35,00 | € 55,00 |
| Immobili di lusso | 22% | | | | | |

Cedente: Imprese costruttrici nuove realizzazioni o interventi di recupero
 (lavori ultimati oltre 5 anni dalla cessione senza opzione IVA)

Acquirente: Chiunque

| | IVA | Registro | Ipotecaria | Catastale | Bollo | Tassa Ipotecaria | Voltura Catastale |
|---------------------|--------|----------|------------|-----------|--------|------------------|-------------------|
| 1 ^a casa | Esente | 2% | € 50,00 | € 50,00 | Esente | Esente | Esente |
| Altre abitazioni | | 9% | | | | | |
| Immobili di lusso | | | | | | | |

Cedente: Privati/Imprese

Acquirente: Chiunque

| | Cedente | IVA | Registro | Ipotecaria | Catastale | Bollo | Tassa Ipotecaria | Voltura Catastale |
|------------------------|---------|-------------|----------|------------|-----------|----------|------------------|-------------------|
| Fabbricati Strumentali | Privati | Fuori Campo | 2% | € 50,00 | € 50,00 | Esente | Esente | Esente |
| | Imprese | Esente | € 200,00 | 3% | 1% | € 230,00 | € 35,00 | € 55,00 |
| | | 22% | € 200,00 | 3% | 1% | € 230,00 | € 35,00 | € 55,00 |

Cedente: Privati/Imprese

Acquirente: I.A.P o C.D.

| | IVA | Registro | Ipoteca- ria | Catastale | Bollo | Tassa Ipotecaria | Voltura Catastale |
|-------------------------|--------------------|----------|-----------------|-----------|---------------|---------------------|----------------------|
| Terreni Agricoli | Fuori Campo | € 200,00 | € 200,00 | 1% | Esente | € 55,00 | € 35,00 |

Cedente: Privati/Imprese

Acquirente: Chiunque non I.A.P. o C.D.

| | IVA | Registro | Ipoteca- ria | Catastale | Bollo | Tassa Ipotecaria | Voltura Catastale |
|-------------------------|--------------------|----------|-----------------|-----------|---------------|---------------------|----------------------|
| Terreni Agricoli | Fuori Campo | 12% | € 50,00 | € 50,00 | Esente | Esente | Esente |

PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO

Tipo di contratto: **Compravendita di Aziende con immobili**

| Registro | Ipotecaria | Catastale | Bollo | Tassa Ipotecaria | Voltura Catastale |
|-------------------------------------|------------|-----------|---------|------------------|-------------------|
| 9% (sul valore dei fabbricati) | € 50,00 | € 50,00 | € 45,00 | Esente | Esente |
| 12% (sul valore dei terreni) | | | | | |
| 0,5% (sul valore dei crediti) | | | | | |
| 3% (sul valore degli altri beni) | | | | | |

Tipo di contratto: **Compravendita di Aziende senza immobili**

| Registro | Ipotecaria | Catastale | Bollo | Tassa Ipotecaria | Voltura Catastale |
|-------------------------------------|------------|-----------|---------|------------------|-------------------|
| 0,5% (sul valore dei crediti) | Esente | Esente | € 45,00 | Esente | Esente |
| 3% (sul valore degli altri beni) | | | | | |

Tipo di contratto: Conferimento in Società di beni immobili

| Registro | Ipotecaria | Catastale | Bollo | Tassa Ipotecaria | Voltura Catastale |
|-----------------------------------|------------|-----------|----------|------------------|-------------------|
| 9% (sul valore dei fabbricati) | € 50,00 | € 50,00 | € 156,00 | Esente | Esente |
| 12% (sul valore dei terreni) | | | | | |

Tipo di contratto: Conferimento in Società di beni strumentali

| Registro | Ipotecaria | Catastale | Bollo | Tassa Ipotecaria | Voltura Catastale |
|---------------------------------|------------|-----------|----------|------------------|-------------------|
| 4% | 2% | 1% | € 300,00 | €35,00 | € 55,00 |
| 12% (sul valore dei terreni) | | | | | |

CONTRATTI PRELIMINARI

| Tipo di contratto | Registro | Ipotecaria | Bollo |
|---|----------------------|------------|----------|
| Senza corrispettivo | € 200,00 | € 200,00 | € 155,00 |
| Con dazione di caparra confirmatoria | € 200,00 + 0,5% | € 200,00 | € 155,00 |
| Con dazione di acconto prezzo | € 200,00 + 3% | € 200,00 | € 155,00 |
| Con dazione di caparra confirmatoria e acconto prezzo | € 200,00 + 0,5% + 3% | € 200,00 | € 155,00 |

DIVISIONI E PERMUTE

| Tipo di contratto | Registro | Ipotecaria | Catastale | Bollo | Tassa Ipotecaria | Voltura Catastale |
|---|----------------------|------------|-----------|----------|------------------|-------------------|
| Divisione Ereditaria | 1% | € 200,00 | € 200,00 | € 230,00 | € 35,00 | € 55,00 |
| Permuta di Immobili | 9% Fabbricati | € 50,00 | € 50,00 | Esente | Esente | Esente |
| | 12% Terreni agricoli | | | | | |
| (una sola volta sulla base imponibile maggiore) | | | | | | |

In tutti i casi in cui si applicherà l'imposta di registro proporzionale (2% - 9% - 12%), la stessa non potrà essere inferiore a €. 1.000,00.

AGEFIS

Associazione dei Geometri Fiscalisti

Corso Vercelli 332/p 10015 Ivrea TO

Tel. 0125.61.65.74 - Fax 0125.25.20.28

www.agefis.it